
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI TIPO FISCALE E CONTABILE AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA AI SENSI DELL’ARTICOLO 33TER DELLA LEGGE N. 108/21

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG ZDD340AD6E

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1	PREMESSA	3
2	CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
3	servizio richiesto	4
	3.1 <i>Oggetto generale dell'attività di assistenza</i>	4
	3.2 <i>Dettaglio specifico delle attività</i>	4
4	MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
	4.1 <i>Deliverable</i>	5
	4.2 <i>Modalità di esecuzione della prestazione</i>	6
5	Programmazione, verifica e consuntivazione dell'avanzamento, comunicazioni e riservatezza.....	6
	5.1 <i>Programma di massima dello sviluppo temporale delle attività</i>	6
	5.2 <i>Consuntivazione</i>	7
	5.3 <i>Comunicazioni tra committente e fornitore</i>	7
	5.4 <i>Condizioni di riservatezza</i>	7

1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di definire gli obiettivi relativi alla fornitura dei servizi in oggetto, in quantità e livelli di servizio richiesto.

Si ricorda che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano requisito minimo della fornitura.

Ai soli fini del presente documento:

- con il termine “**Autorità o ARERA**” va intesa Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- con il termine “**Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia**” l’omonima Direzione dell’Autorità;
- con il termine “**Direttore dell’esecuzione del contratto**” va inteso il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia;
- con il termine “**Fornitore**” va inteso il gruppo di lavoro aggiudicatario della procedura di gara;
- quando non diversamente specificato, con “**capitolato tecnico**” si intende il presente documento;
- con “**gara**” si intende la gara da effettuare a fronte del capitolato;
- con “**contratto**” si intende il contratto che verrà sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione della gara;
- con “**fornitura**” si intende il complesso dei servizi oggetto delle attività e dei prodotti che il Fornitore è chiamato a compiere e a produrre per onorare il contratto.

2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

L’articolo 33ter della legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito: legge 108/21) prevede che: “*1. Su proposta dell’Autorità, con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema [(di seguito: OGdS)], prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla CSEA [Cassa per i servizi energetici e ambientali] senza entrare nella disponibilità dei venditori. 2. L’attuazione delle previsioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”.

Tali previsioni costituiscono un’importante ridefinizione della catena di riscossione finora esperita.

Si prefigura fin d’ora che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli OGdS finalizzata all’implementazione di quanto previsto dal citato articolo 33ter della legge 108/21 dovrà essere, per quanto possibile, effettuata senza scardinare le attuali modalità di gestione del rapporto con il cliente finale che vede nel venditore l’unico soggetto con cui egli si interfaccia e che, pertanto, fattura tutte le partite economiche rilevanti per la sua fornitura (compresi gli stessi OGdS). Ciò comporta il mantenimento di un’unica fattura emessa nei confronti del cliente finale ovvero che gli importi

relativi agli OGdS continuano a essere fatturati, congiuntamente alle altre partite, da parte del venditore; quest'ultimo, in attuazione della legge 108/21, non dovrà invece incassarli.

In generale si evidenziano quindi due macro-modelli, in valutazione da parte dell'Autorità:

- il modello basato sulle soluzioni cosiddette "a pagamento con multi-beneficiario", per cui il pagamento unico fatto dal pagatore è suddiviso su diversi beneficiari, senza disponibilità per il pagatore delle informazioni di destinazione separata a sua volta
- il modello basato sulla riscossione unica da parte di Acquirente Unico (di seguito: AU), nel quale i venditori continuerebbero a occuparsi dell'attività di fatturazione, mentre AU sarebbe responsabile della gestione degli importi corrisposti dai clienti finali ivi inclusa la suddivisione degli importi destinati al venditore e quelli destinati a CSEA.

3 SERVIZIO RICHIESTO

3.1 Oggetto generale dell'attività di assistenza

Il presente Capitolato tecnico ha lo scopo di definire l'oggetto della fornitura del servizio di supporto tecnico specialistico in oggetto, nonché le modalità e i tempi di svolgimento del servizio.

Il servizio richiesto ha per oggetto generale l'espletamento di attività di supporto specialistico alla Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia per la formulazione di orientamenti per un innovato disegno di riscossione degli OGdS, con particolare riferimento all'analisi e all'approfondimento degli eventuali aspetti prettamente fiscali e contabili che possono desumersi per effetto dell'applicazione dell'articolo 33-ter della legge 108/21 per cui le partite finanziarie relative agli OGdS "*possano essere destinate alla CSEA senza entrare nella disponibilità dei venditori*".

Tutta la documentazione regolatoria citata nel presente Capitolato tecnico, disponibile sul sito www.arera.it, è considerata parte integrante del presente Capitolato tecnico.

3.2 Dettaglio specifico delle attività

In particolare, l'attività di assistenza specialistica richiesta ha per oggetto:

- A. la predisposizione di un'analisi degli aspetti fiscali (in particolare IRES/IRAP) e contabili** nei casi in cui tutti o parte degli importi oggetto di fatturazione non siano incassati dal soggetto che emette la fattura (enucleazione di parte degli importi rispetto alla fattura). A titolo non esaustivo, costituiscono argomenti da trattare la percorribilità dell'enucleazione di quota parte dell'importo fatturato dal diritto all'incasso ovvero di disallineamento tra fatturazione e incasso, la trattazione delle somme enucleate ai fini della tassazione, etc.
- B. la predisposizione di un'analisi degli aspetti di contabilità aziendale** finalizzata ai casi in cui, a fronte della rideterminazione delle modalità di riscossione, i venditori debbano contabilizzare trattare nei propri bilanci di esercizio importi fatturati ai clienti e non incassati in quanto oggetto dell'enucleazione di parte degli importi rispetto alla fattura. A titolo non esaustivo, costituisce argomento di analisi da trattare la trattazione delle somme enucleate ai fini dei ricavi di impresa, sia in base ai principi contabili italiani OIC che internazionali IFRS in vigore alla data di completamento dell'analisi, con la sola eccezione di quella condotta in ambito OIC, per la quale si daranno indicazioni anche sulla base di quanto - alla stessa data -

risultante dall'OIC 34 "Ricavi", attualmente pubblicato in forma di "bozza per la consultazione".

- C. **la predisposizione di un'analisi degli aspetti fiscali in materia di IVA** in capo ai soggetti coinvolti in conseguenza del cambio delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema nei casi in cui, a fronte della rideterminazione delle modalità di riscossione, vi sia enucleazione di parte degli importi rispetto alla fattura. Valutare in particolare se l'art. 33-ter di riforma del sistema di riscossione comporti modifiche strutturali alla componente oneri generali di sistema ai fini IVA. A titolo non esaustivo, costituiscono argomenti da analizzare l'individuazione del soggetto tenuto all'incasso dell'IVA e del soggetto tenuto al versamento dell'IVA, l'applicabilità della stessa IVA agli OGdS nei casi in cui l'articolo 33ter di riforma del sistema di riscossione – nel modificare le attuali modalità di riscossione, definite in virtù di una norma di legge precedente e delineare una disciplina in contrasto con l'assetto definito dal d.lgs. 79/99 – prefigurerebbe il superamento o l'integrazione di parte della normativa fiscale e/o delle disposizioni del d.lgs. 79/99, etc.

4 MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 Deliverable

Il Fornitore dovrà consegnare all'Autorità i seguenti *Deliverable* secondo le seguenti tempistiche:

- i. un rapporto intermedio (*interim report*) contenente le prime risultanze delle analisi relative ai punti A. e C. di cui al punto 3.2, orientativamente entro un (1) mese dalla data di avvio delle attività.

L'Autorità si riserva di definire l'ordine di priorità delle attività a cui il Fornitore dovrà attenersi nell'esecuzione delle stesse, ferma restando la scadenza di cui sopra;

- ii. un rapporto finale (*final report*) contenente nel dettaglio le analisi effettuate e le evidenze e conclusioni per le attività di cui al punto 3.2, orientativamente entro due (2) mesi dalla data di avvio delle attività.

L'Autorità si riserva sulla base delle proprie esigenze di definire/modificare le modalità di esecuzione delle attività, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, anche su proposta del Fornitore, e potranno essere concordate opportune variazioni in funzione delle specificità degli obiettivi di regolazione da raggiungere.

I rapporti intermedi e i rapporti finali dovranno essere sempre accompagnati da una presentazione PowerPoint di sintesi e potranno essere anticipati mediante messaggi di posta elettronica. Potranno essere pianificati incontri (anche in video conference) di allineamento durante lo svolgimento delle attività.

Tutti i rapporti (intermedi e finali) dovranno essere consegnati all'Autorità all'attenzione della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.arera.it.

Le attività oggetto del contratto devono concludersi entro due (2) mesi dalla data di inizio delle attività.

4.2 Modalità di esecuzione della prestazione

Nello sviluppo del servizio sono previsti, inclusi nel corrispettivo per il servizio offerto, oltre i *report* di cui al paragrafo 4.1.:

- un incontro tecnico iniziale di avvio del servizio presso la sede di Milano (Piazza Cavour n. 5) dell'Autorità o da remoto;
- orientativamente due/ quattro incontri tecnici (ogni 10/15 giorni) presso la sede di Milano (Piazza Cavour n. 5) dell'Autorità o da remoto per l'esecuzione del servizio e la verifica dell'allineamento della comprensione comune fra richieste dell'Autorità e contenuti consegnati dal Fornitore, cui potrebbe aggiungersi, ove necessario, un incontro dedicato alla presentazione dei rapporti intermedi e finali di cui al punto 4.1.

Stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria¹ si precisa che per tutto il perdurare dello stato di emergenza gli incontri potranno avvenire in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. In ogni caso le parti, in caso di riunioni in presenza, si impegnano a rispettare tutte le disposizioni sanitarie COVID vigenti al momento dello svolgimento delle attività contrattuali.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di almeno due risorse agli incontri (per l'avvio del progetto e per la presentazione dei rapporti). Gli eventuali costi di trasferta devono intendersi ricompresi nel corrispettivo per il servizio offerto dal Fornitore in sede di gara.

Nello sviluppo del progetto sono previste audio o videoconferenze per la discussione dei rapporti intermedi e delle bozze dei rapporti finali.

La descrizione di massima del servizio richiesto contenuta nel presente documento rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo il Fornitore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio.

5 PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E CONSUNTIVAZIONE DELL'AVANZAMENTO, COMUNICAZIONI E RISERVATEZZA

Nel seguito sono descritte le modalità con cui si articola la pianificazione e la consuntivazione dei servizi richiesti.

5.1 Programma di massima dello sviluppo temporale delle attività

Entro l'incontro tecnico iniziale di avvio delle attività, l'aggiudicatario dovrà predisporre una bozza di programma temporale delle attività in accordo con quanto predisposto al punto precedente, da condividere, anche con modifiche, in occasione della suddetta riunione. Il programma temporale concordato verrà allegato al verbale dell'incontro tecnico; potrà essere successivamente modificato, per motivi indipendenti dal controllo dell'aggiudicatario e previa approvazione del Direttore

¹ Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 dicembre 2021.

dell'esecuzione del contratto, fermi restando i limiti di durata di cui al precedente paragrafo 4 e di costo del progetto come da aggiudicazione.

Il Fornitore dovrà comunque assicurare la necessaria flessibilità nello sviluppo delle attività e dei servizi richiesti.

5.2 Consuntivazione

Entro il termine di validità contrattuale dovrà essere predisposto dal Fornitore, e sottoposto all'approvazione dell'Autorità, apposito "Report di consuntivazione finale", contenente l'evidenza delle attività effettivamente svolte e degli output rilasciati.

5.3 Comunicazioni tra committente e fornitore

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere indirizzata all'attenzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, per iscritto via posta elettronica certificata.

5.4 Condizioni di riservatezza

L'Autorità richiede tassativamente che sia mantenuta l'assoluta riservatezza su tutte le informazioni di cui l'aggiudicatario (e ogni risorsa del gruppo di lavoro) viene in possesso per lo svolgimento degli adempimenti contrattuali.

Il Fornitore è tenuto a utilizzare i dati forniti solo ed esclusivamente per le finalità previste dal contratto e dovrà procedere alla eliminazione dei dati al termine del contratto.

Il Fornitore deve implementare proprie procedure per tutelare la riservatezza dei dati utilizzati nel corso della fornitura e darne evidenza all'Autorità.

Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne fatti, informazioni e documenti riguardanti l'appalto in questione e ad astenersi dal pubblicare articoli e divulgare informazioni su quanto fosse venuto a conoscenza per causa del servizio in questione, salvo esplicito benestare scritto dell'Autorità.

Eventuali dati personali rientranti nella documentazione fornita dall'Autorità all'aggiudicatario devono essere trattati in conformità alla normativa europea e nazionale di protezione dei dati personali.

In tal senso vedasi le disposizioni di cui all'art. 10 delle Condizioni di contratto.